



Associazione di Promozione Sociale
"SiciLav 2.0" - STATUTO

Art. 1 - E' costituita un'associazione di promozione sociale senza scopo di lucro, ONLUS, ai sensi della legge 383 del 2000, e della legge regionale 7 giugno 1994 n. 22, denominata "SiciLav 2.0" Associazione di fatto, apolitica ed aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III art.36 e segg. del codice civile, dalla normativa nazionale sulle Associazioni di promozione sociale, nonché dal presente Statuto ed ha una struttura democratica e tutti gli associati hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

Art. 2 - L'Associazione ha la propria sede legale in Scordia, Piazza Carlo Alberto n.49; e.mailsicilav2.0@gmail.com L'associazione è una libera aggregazione di persone e non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione sociale, a favore dei soci e dei terzi.

Art. 3 - L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta, oltre che nei casi previsti dalla legge, previa delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, ai sensi del presente Statuto

Art. 4 - Detta Associazione di promozione sociale intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nell'ambito del territorio della Regione Siciliana, con servizi rivolti a favore di persone svantaggiate. L'associazione promuoverà attività relative alle politiche attive del lavoro, di intermediazione così come previsto dal decreto Legislativo n. 276 del 2003 (articolo 4, comma 1, lettera c) e dalle modifiche apportate dalla legge n. 183 del 2000, avente come oggetto la tutela, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali del lavoro, della formazione, delle disabilità. Non ha carattere commerciale non persegue fini di lucro anche indiretto, pertanto è un'Associazione no profit e di propone i seguenti scopi:

1. Promozione di attività di utilità sociale aventi ad oggetto la tutela del lavoro, la formazione, l'assistenza, la promozione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, destinati a persone svantaggiate, disoccupate e inoccupate;
2. Promozione di attività atte a favorire la crescita di una cultura solidale, stimolando forme di partecipazione e di cittadinanza attiva tra gli immigrati, specialmente tra quelli meno abbienti;
3. Programmazione, Associazione e gestione di attività di istruzione e formazione attraverso corsi di orientamento al lavoro, di formazione e di aggiornamento e di qualificazione, rivolte a soggetti svantaggiati, inclusi soci, associati e partecipanti, in linea con l'art. 10 del D.Lgs. 460/97 comma 2;
3. Erogazione di servizi di consulenza per profughi e immigrati non abbienti;
4. Supporto alle organizzazioni nelle proprie attività di comunicazione, raccolta e diffusione delle iniziative attraverso diversi strumenti;
5. Documentazione sulle normative di settore, libri, riviste rivolti alla promozione sociale e volontariato, di modulistica per le organizzazioni di volontariato;
5. Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione per soggetti svantaggiati, inclusi soci, associati e partecipanti, in linea con l'art. 10 del D.Lgs. 460/97 comma 2, nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
6. Promuovere seminari, convegni e incontri volti a migliorare la qualità di vita degli stranieri immigrati, attraverso tavole rotonde, studi e pubblicazioni, strumenti informatici;
7. L'associazione potrà svolgere attività di mediazione tra domanda/offerta di lavoro che comprende attività specifiche per i soggetti svantaggiati su indicati, dalla presa in carico all'accompagnamento al lavoro;
8. Promuovere la cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva specificamente tra i soggetti in condizione di svantaggio sociale, economico e culturale;
9. Promuovere l'incontro degli immigrati con le organizzazioni pubbliche e private, inoltre potrà promuovere l'utilizzo dei fondi europei, fondi strutturali e di ogni altra tipologia di supporto economico idoneo al perseguimento degli obiettivi che questa associazione intende realizzare;
10. Promuovere la costituzione di coordinamenti e rappresentanze del volontariato sostenendone l'azione e le iniziative anche attraverso attività di animazione territoriale;
11. Promuovere rapporti ed interazioni tra le organizzazioni di volontariato e gli altri attori sociali del territorio (istituzioni, enti pubblici e privati, scuole, università, enti di ricerca e formazione, cooperazione sociale, associazionismo, fondazioni, ecc.);
12. Sollecitare l'opinione pubblica sui temi del volontariato, della solidarietà, dell'integrazione, della multiculturalità e della cittadinanza attiva e sulle pari opportunità;
13. Sviluppo di forme di aggregazione per gli immigrati anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici, social network, comunità virtuali, apprendimento collaborativo, comunità di pratica, forum, blog, chat e altri strumenti simili;
14. Favorire la collaborazione e l'integrazione con persone straniere proponendo attività volte all'informazione sulle cause dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni razziali;
15. Effettuare in proprio e per conto terzi, studi, indagini, ricerche, pubblicazioni in funzione del perseguimento degli scopi associativi;
16. Creare luoghi, spazi di aggregazioni e comunità per contrastare il disagio, in cui gli immigrati possono esprimere liberamente la propria personalità, essere liberi di sviluppare i propri talenti nel campo della musica, del teatro, dello sport, del cinema, mostre fotografiche e artistiche, consultazione di internet, di libri e giornali;
17. Costituzione di partenariati locali con la pubblica amministrazione e i soggetti del privato sociale costituisce uno degli scopi dell'associazione, sempre nella prospettiva della promozione della persona umana.
18. Promuovere e porre in atto interventi ed iniziative che fungano da sostegno alla classi più disagiate della società con particolare attenzione al recupero ed al reinserimento sociale e lavorativo dei minori che vivono situazioni di disagio e difficoltà e agli immigrati;
19. L'associazione per l'espletamento delle attività potrà avvalersi della cooperazione di esponenti del mondo culturale, e inoltre potrà partecipare a Bandi pubblici su attività inerenti le finalità dell'associazione.

- L'associazione potrà inoltre compiere operazioni economiche o finanziarie per il migliore raggiungimento dei propri fini ed esercitare, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, le attività marginali previste dalla legislazione vigente. Inoltre potrà avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Gli scopi su elencati rispetteranno i principi indicati nel D.Lgs 460/1997. Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne rispettose dei diritti inviolabili della persona. E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, tuttavia l'Associazione SiciLav 2.0 si riserva la possibilità di svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 5 - Per il conseguimento dei suddetti scopi l'Associazione potrà svolgere le attività di promozione sociale mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate. Più in generale l'Associazione potrà porre in essere tutte le attività che saranno ritenute valide, nell'ambito degli scopi associativi, o direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalle leggi e normative. L'associazione potrà, inoltre, compiere operazioni economiche o finanziarie per il migliore raggiungimento dei propri fini ed esercitare, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, le attività marginali previste dalla legislazione vigente. In caso di particolare necessità, può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 6 - L'Associazione trae le risorse economiche occorrenti per il funzionamento dei suoi organismi e per lo svolgimento delle proprie attività:

- A) Dalle quote sociali annuali e dai contributi degli aderenti
- B) Dai contributi di privati
- C) Da contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- D) Dai contributi di organismi internazionali
- E) Dalle donazioni e dai lasciti

testamentari F) Dai rimborsi e compensi derivanti da convenzioni G) Dalle entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali H) l'associazione può raccogliere fondi, con le modalità che la stessa intenderà avviare, ovvero anche mediante distribuzione di oggettistica. In tal caso l'associazione, per garantire la trasparenza dell'operazione, doterà i propri soci di apposito tesserino di riconoscimento, emetterà ricevute e redigerà apposito rendiconto, secondo le disposizioni di legge.

Art. 7- L'esercizio sociale si apre il primo gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo e sottoporli all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria. Nel bilancio consuntivo dovranno, tra l'altro essere evidenziati in particolare modo i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti dall'Associazione. L'Associazione ha l'obbligo della conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo precedente. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 8- L'Associazione non potrà in nessun caso distribuire in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale sia durante le vite della Associazione che dopo lo scioglimento della stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura. L'Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse strettamente connesse.

Art. 9- Possono essere associati dell'Associazione tutti coloro i quali, avendo conseguito la maggiore età, ne condividano lo spirito solidaristico e le finalità. Sono associate tutte le persone fisiche che, previa domanda scritta e motivata, presentata all'associazione, vengono ammesse dal Consiglio Direttivo. Nella suddetta domanda il richiedente dovrà espressamente precisare oltre a nome e cognome, luogo di nascita, residenza e professione: A) La disponibilità di tempo che si impegna a dedicare all'associazione ed alle attività sociali B) Eventuali titoli, specializzazioni e precedenti esperienze nel campo del volontariato; C) Di ben conoscere e di obbligarsi ad osservare scrupolosamente le norme contenute nel presente statuto e nei Regolamenti emanati dagli Organi Sociali in conformità allo stesso. D) Dichiarazione contenente la disponibilità a svolgere la propria attività in modo personale, volontario e gratuito, esclusivamente ai fini di solidarietà, senza alcun intento di trarne qualsiasi beneficio. Le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali in conformità del presente statuto ed alla Legge, saranno vincolanti per tutti gli associati ancorché assenti o dissenzienti, salvo comunque il diritto di recesso spettante a ciascuno di essi di cui ai successivi articoli.

Art. 10- Tutti i soci sono titolari, nell'ambito dell'Associazione, dei medesimi diritti ed obblighi. In particolare tutti i soci hanno diritto di partecipare alle sedute dell'Assemblea ordinaria e straordinaria con diritto di voto ed essere eletti alle cariche sociali. Non è ammessa in nessun caso la figura del socio temporaneo. Potranno, altresì, frequentare i locali dell'Associazione negli orari di apertura deliberati dal Consiglio direttivo, nonché partecipare a tutte le attività da essa promosse. Gli stessi hanno l'obbligo di versare annualmente la quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo, nonché la partecipazione a tutte le attività da essa promosse. Tutti i soci sono tenuti a partecipare, con la costanza e l'impegno connaturali, all'adesione agli scopi associativi, nei limiti delle proprie disponibilità di tempo e delle proprie competenze, alle attività promosse dall'Associazione. La qualità di socio è personale, non si trasferisce né per atto tra vivi né per causa di morte. La quota di partecipazione associativa non è rivalutabile o rimborsabile. Le attività svolte dai soci nell'ambito dell'Associazione ed all'esterno, per conto di essa, hanno natura assolutamente volontaristica e per nessun motivo possono essere retribuite né dall'Associazione né da eventuali terzi beneficiari. L'Associazione, nei limiti eventualmente fissati con delibera del Consiglio Direttivo, potrà riconoscere al socio diritto di rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento di attività per conto dell'Associazione, purché preventivamente autorizzate e documentate. La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi rapporto di natura patrimoniale ovvero di lavoro, subordinato o autonomo, con l'Associazione a cui appartiene.

Art. 11- La qualità di socio si perde per dimissioni, per esclusione e per causa di morte. L'esclusione sarà deliberata nei confronti del socio: A) Che non osservi le disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali con inadempimenti che non consentono la prosecuzione, anche temporanea del rapporto; B) Che senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento delle quote sociali o non partecipi per tre volte consecutive all'assemblea dei soci C) Che svolga attività contrarie a quelle sociali D) Che abbia condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere all'associazione E) Che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti F) Che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali all'Associazione o fomenti in seno ad essa dissidi o disordini pregiudizievoli L'esclusione, di cui ai punti da 1 a 6, è deliberata dal Consiglio Direttivo. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. L'associato radiato non può essere più ammesso nell'associazione.

Art. 12- Gli organi sociali a garanzia della democraticità della struttura associativa sono: A) L'assemblea generale dei soci. B) Il Consiglio Direttivo. C) Il Presidente e legale rappresentante dell'Associazione D) Eventuali colleghi dei Revisori contabili.

Art. 13- L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci iscritti, aventi diritto di voto, nel libro soci ed in regola con il versamento delle quote obbligatorie. L'assemblea viene convocata, sia essa ordinaria che straordinaria, dal Presidente mediante affissione all'albo dell'Associazione, o e-mail, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, dell'avviso di convocazione contenente il giorno e l'ora in cui si terrà l'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione nonché il relativo Ordine del Giorno. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo che verrà depositato, per la visione, almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'assemblea verrà convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno o ne sia fatta richiesta motivata di almeno 1/10 degli associati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Le deliberazioni relative ad eventuali modifiche dello Statuto e quella relativa allo scioglimento dell'Associazione dovranno essere prese con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile.

Art. 14- L'assemblea delibera: A) Determinazione della quota sociale annuale B) approvare il Bilancio Consuntivo e Preventivo; C) tutti gli atti che il Consiglio direttivo ed il Presidente riterranno di sottoporre alla sua attenzione D) tutti gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione E) la nomina del Consiglio direttivo e degli organi sociali e l'eventuale sostituzione degli stessi F) la nomina del Presidente e rappresentante legale dell'Associazione e la loro eventuale sostituzione se dimissionario G) l'azione di responsabilità verso il Presidente e verso i membri del Consiglio direttivo H) modifiche del presente Statuto I) lo scioglimento dell'associazione. I soci hanno il dovere di: A) osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi sociali; B) versare la quota associativa annua stabilita dal Consiglio Direttivo entro i termini indicati all'art. 4 del presente Statuto; C) svolgere le attività preventivamente concordate; D) mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione; E) fornire le proprie prestazioni a titolo gratuito, personale e volontario. I soci non possono essere retribuiti in alcun modo, neppure dal beneficiario delle prestazioni stesse. Possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, idoneamente documentate, entro i limiti preventivamente stabiliti, per tutti i soci, dal Consiglio Direttivo. Le attività dei soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione. Sono soci tutti coloro che personalmente, volontariamente e gratuitamente, partecipano alle attività sociali e assistenziali dell'associazione, previa iscrizione alla stessa. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.



Art. 15- L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo formato da almeno 3 membri, compreso il Presidente, avente durata triennale. Le cariche sociali sono elettive e ricoperte a titolo gratuito.

Art. 16- Il Consiglio è presieduto dal Presidente che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, vigila sul regolare andamento dei servizi, promuove le deliberazioni che non possono essere ritardate senza grave danno e che sottoporrà al Consiglio per l'approvazione in sanatoria nell'adunanza immediatamente successiva. Il Vice Presidente scelto dal Consiglio Direttivo nel suo seno, sostituisce il Presidente impedito e ne esercita tutti i poteri.

Art. 17- Il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni è coadiuvato ed assistito da un segretario scelto tra i componenti del Consiglio. Il Segretario ha cura dei libri sociali, redige i verbali dell'Assemblea del Consiglio Direttivo e del Presidente.

Art. 18- Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o quando ne sia richiesta la convocazione dalla maggioranza dei Consiglieri. Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei membri si intendono approvate con la maggioranza dei presenti. Al Consiglio direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione ed ha tutte le facoltà dirette al raggiungimento del fine statutario e di aprire conti correnti presso istituti di credito. Resta riservata all'assemblea la potestà di acquistare beni immobili per lo svolgimento della propria attività ed accettare donazioni e lasciti di qualsiasi genere, destinando i beni ricevuti le loro rendite per il raggiungimento degli scopi sociali. Sono compiti del consiglio direttivo: a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci; b) redigere il rendiconto economico-finanziario da sottoporre al collegio dei revisori contabili e all'assemblea; c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci; d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati; e) adottare i provvedimenti di razione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Art. 19- L'Assemblea può nominare, anche tra i non soci, un Collegio di tre revisori dei Conti e due supplenti. I Revisori dovranno accertare e verificare la regolare tenuta della contabilità sociale, durano in carica 3 anni e non percepiscono alcun compenso. L'appartenenza al Collegio è incompatibile sia con la carica di consigliere che con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 20- L'assemblea può nominare, anche tra i soci un collegio dei Provisori composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Collegio dei Provisori, con insindacabile giudizio, delibera anche sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi del presente statuto ed assolve a tutte le funzioni previste per legge, durano in carica 3 anni e non percepiscono alcun compenso. L'appartenenza al Collegio è incompatibile sia con la carica di Consigliere che con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 21 Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con le maggioranze previste dall'art. 13. La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori, a stabilire le modalità di detta liquidazione e delle devoluzione del patrimonio residuante dopo l'esaurimento della liquidazione stessa. In caso di scioglimento per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 22- Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto varranno le disposizioni del Codice Civile, le norme vigenti in materia di Associazione di promozione sociale senza scopo di lucro.

Scordia, 16 Giugno 2017 Letto, approvato, confermato e sottoscritto: seguono firme dei soci fondatori

Andreo Leo, fine Km, Chiara Cristoforo, Katiuscia G. Polinetti

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Catania
Ufficio Territoriale di Catagrigione

Reg. n. 22.06.2017
Al. 711 3
Euro 200,00
(DUECENTO / 00)

Agencia Entrate
Direzione Provinciale di Catania
Ufficio Territoriale di Catagrigione

Valeriano Palla (*)
(*) firma su delega del Direttore Provinciale
Dott. Domenico Lodato

